



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail: [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 28/GST del 5 aprile 2022

#### GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 28/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 5 aprile 2022,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

#### GARE DEL 2/ 4/2022

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### GARA DEL 2/ 4/2022 ATLETICO CERRETO - SAN NICOLA CALCIO 2009

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Atletico Cerreto nei modi e nei tempi previsti dal c.u.160/A F.I.G.C. in materia di abbreviazione dei termini dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate di gara, con cui è stata richiesta in via principale la ripresa della gara dal minuto di sospensione e in subordine la ripetizione dell'incontro; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti i necessari accertamenti va rilevato che il direttore di gara nel relativo referto ha rilevato che: " Gara iniziata alle ore 16:00. Al minuto 6° del primo tempo, assegnavo un calcio di rigore per la società San Nicola 2009 ed ammonivo per proteste i n. 15 ed il n. 5 della società Atletico Cerreto. La partita sembrava essersi messa in salita per alcuni minuti, post rigore segnato, ma i toni sono rimasti calmi, a parte per il capitano dell' Atletico Cerreto, n.7, che qualche minuto dopo è stato ammonito per proteste. A fine primo tempo, dopo due ammonizioni per SPA (entrambe alla società del San Nicola 2009, una al n 9 ed una al n 8) ritornavo negli spogliatoi. Mentre ritornavo si avvicina il n.9 della società Atletico Cerreto che cercava spiegazioni riguardo il rigore. Dopo avergli spiegato il mio giudizio, mi arrecavo verso lo spogliatoio, quando, prima di uscire dal terreno di gioco, un tifoso, il quale è riuscito ad entrare nonostante avessi fatto chiudere la recinzione, non riconosciuto, si avvicina dandomi un calcio sulla tibia, altezza ginocchio, provocandomi forte dolore, tanto da non riuscire ad appoggiare il piede destro a terra. A quel punto il n.1 della società Atletico Cerreto e due dirigenti della società San Nicola 2009, mi accompagnavano verso lo spogliatoio. Una volta rientrato, sono stato costretto ad uscire nuovamente quando sentivo da fuori molte grida. A quel punto vedo due dirigenti delle due società (di cui sono riuscito a riconoscere solo il dirigente della società San Nicola 2009, il signor Bernardo B.) quasi arrivare alle mani, fortunatamente fermati dai calciatori delle proprie società. Vengo raggiunto dall'Osservatore, che mi ha detto di rientrare negli spogliatoi e che aveva chiamato le forze dell'ordine. Abbiamo aspettato 30 minuti circa per il loro arrivo. Nel frattempo, l'allenatore dell'Atletico Cerreto (Piccoli A.) continuava a lamentarsi fuori dallo spogliatoio, cercando di convincermi a riprendere la partita nonostante l'accaduto. Una volta giunte, le forze dell'ordine hanno preso le generalità di entrambe le squadre, le mie e dell'osservatore, le distinte ed hanno visionato la richiesta di forza pubblica presentatami dalla società. Dopo, insieme ai carabinieri, chiamavo i capitani delle due società ed avvisavo loro la sospensione della gara, sia per il dolore alla gamba che per la mancanza di condizioni psicologiche adatte per poter arbitrare. I carabinieri mi hanno consigliato, dopo aver visto il rossore e il gonfiore della ferita, di andare a vedere come stessi presso un ospedale. Dopo aver raggiunto la mia macchina ed essere stato scortato dai carabinieri, mi recavo all'ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore, presso il quale ricevevo la diagnosi di contusione di sedi multiple e mi consigliano di applicare

una pomata sulla zona colpita, tre volte al giorno per tre giorni e di assumere, se il dolore non dovesse passare, degli antinfiammatori (allego al referto il referto medico)"; rilevato che il suddetto referto assurge a fonte di prova privilegiata (per costante giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva) non vi è motivo di discostarsi da quanto in esso relazionato circa l'insussistenza delle condizioni psicofisiche del direttore di gara per la prosecuzione dell'incontro; tuttavia va rilevato come da tale referto non emerga con chiarezza la riconducibilità del gesto che ha causato la sospensione definitiva ad una delle due società; PQM in accoglimento del reclamo delibera la ripetizione della gara e rimanda gli atti alla segreteria del C.R. Campania per la nuova fissazione della disputa della gara che dovrà tenersi a porte chiuse; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**GARE DEL 3/ 4/2022  
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 3/ 4/2022 F.C. CASALNUOVO - U.S.ARZANESE 1924**

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, visti il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società U.S. Arzanese 1924 avverso la regolarità della gara in epigrafe; rilevato che l'impugnativa è tardiva, in quanto pervenuta oltre il termine abbreviato per le ultime quattro giornate di campionato previsto dal CU FIGC LND n. 160/A del 3.02.2022; P.Q.M., dichiara inammissibile l'impugnativa e, per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 0/0; rimanda al C.U. ordinario per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli tesserati, dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**GARE DEL 2/ 4/2022**

**SOCIETÀ**

**DUE GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:**

ATLETICO CERRETO

per aver consentito l'accesso sul terreno di gioco ad un estraneo che aggrediva il ddg

**AMMENDA**

Euro 300,00 ATLETICO CERRETO

omessa vigilanza che consentiva un estraneo di aggredire il ddg

**ALLENATORI**

**AMMONIZIONE (III INFR)**

PICCOLI ANDREA (ATLETICO CERRETO)

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)**

BORZARO UMBERTO (ATLETICO CERRETO)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

SCALERA CARLO (ATLETICO CERRETO)

REA VINCENZO

(SAN NICOLA CALCIO 2009)

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

FONZINO FABIANO (SAN NICOLA CALCIO 2009)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

BASILE GIULIANO (ATLETICO CERRETO)

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

# CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

## GARE DEL 27/ 3/2022 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

### GARA DEL 27/ 3/2022 ORFRI CALCIO - REAL CANTERA ACERRA

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo della Società Real Cantera Acerra tendente ad ottenere la declaratoria della causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF in ordine alla mancata disputa della gara in epigrafe; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti gli opportuni accertamenti, esaminata la documentazione prodotta dalla reclamante consistente in tabulato del gruppo squadra e tamponi covid positivi di alcuni calciatori è possibile ritenere sussistente l'invocata causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF, atteso l'accertamento effettuato da quest'ufficio presso la Segreteria del C.R. Campania: P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 2, CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 138 del 31 marzo 2022, pagina 1176, delibera la ripetizione della gara in epigrafe, demandando alla Segreteria di questo CR gli adempimenti consequenziali; nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

### GARA DEL 27/ 3/2022 TOTAL FOOTBALL CLUB - ETOILE MONTORO

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo della Società Total Football Club con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata Etoile Montoro inserito in distinta ed impiegato in campo calciatori con essa non tesserati (precisamente, i Sig. ri Maffei Nicolantonio, nato il 2.08.1994; De Donato Gerardo, nato il 29.06.1998; Dabò Queaba, nato il 17.04.2000; Tammaro Ruggiero, nato il 17.04.1993); la reclamata ha presentato controdeduzioni, rappresentando la regolarità dei tesseramenti. Allo scopo, essa Società ha depositato il tabulato dei propri calciatori; preliminarmente, è opportuno precisare che il reclamo è ammissibile e comunque procedibile atteso che la PEC risultante dagli elenchi federali in un primo momento utilizzata dalla reclamante (scaltopolesine@pec.it), è risultata appartenere ad altra Società (di altro Comitato) estranea alla vicenda in esame; pertanto, la mancata notifica dell'impugnativa nei termini è dipesa da causa non imputabile alla Società che, comunque, ha spontaneamente sanato la nullità della notifica procedendo a procurarsi l'indirizzo PEC corretto della Società reclamata (la quale, comunque, nulla ha eccepito sul punto); passando all'esame nel merito del reclamo va rilevata la sua fondatezza; dagli accertamenti svolti dall'Ufficio infatti emerge che il Sig. Maffei Nicolantonio nato il 2.08.1994 risulta svincolato dalla Società Atletico Serino in data 31.07.2020 e, dunque, non risulta tesserato con la Società reclamata (si precisa che il Maffei Nicolantonio che risulta dal tabulato dei tesserati presentato dalla reclamata è nato il 16.03.1990 è un mero omonimo del calciatore oggetto di attenzione in reclamo e dunque non rileva in tal sede); gli altri calciatori risultano, comunque, regolarmente tesserati con la reclamata; P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 2, CGS, a scioglimento della riserva di cui al n. 138 del 31 marzo 2022, pagina 1176, delibera di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere la punizione sportiva della gara con il punteggio di 0/3, alla reclamata inoltre l'ammenda di euro 120,00 per i fatti di cui sopra; infine, squalifica per una gara effettiva il sig. Maffei Nicolantonio all'atto del tesseramento; nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

### SOCIETÀ

#### AMMENDA

Euro 120,00 ETOILE MONTORO  
vedi delibera

### CALCIATORI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAFFEI NICOLANTONIO (ETOILE MONTORO)

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

# CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 18 REGIONALI

## GARE DEL 27/ 3/2022 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

### GARA DEL 27/ 3/2022 ASSOCALCIO TERZOTEMPO - SANTA MARIA LA CARITA

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo della Società Assocalcio Terzo Tempo avverso la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la Società reclamata, Santa Maria La Carità, inserito in distinta ed impiegato in campo un calciatore con essa non tesserato al momento della disputa della gara (il Sig. Giordano Mattia, nato il 1.03.2003); ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti i necessari accertamenti presso gli Uffici del C.R. Campania è emerso che il Sig. Giordano Mattia nato il 1.03.2004 risulta svincolato dalla Società Sorrento Calcio 1945 dal 16.12.2021. Ergo, non essendo tesserato con la Società reclamata egli non ha titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo; quanto alla partecipazione alla gara de qua, essa risulta provata dall'inserimento del calciatore Giordano in distinta di gara (n. 25) e, esaminato il referto, dalla sostituzione del calciatore predetto al 17 del secondo tempo, uscito dal campo sostituito dal n. 31. P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 2, CGS, rilevata la fondatezza del reclamo, lo accoglie e, per l'effetto, infligge alla Società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della reclamante; infligge al dirigente accompagnatore della Società Santa Maria La Carità, Sig. Cuomo Ferdinando l'inibizione fino al 20/4/22; infligge al calciatore Giordano Mattia (nato il 1.03.2004) la punizione sportiva della squalifica per n. 1 gara effettiva da scontarsi al momento del tesseramento; nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

### DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 20/ 4/2022

CUOMO FERDINANDO (SANTA MARIA LA CARITA)

### CALCIATORI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIORDANO MATTIA (SANTA MARIA LA CARITA)

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**Publicato in NAPOLI il 5 aprile 2022.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**